

# Consiglio di Tresidenza della Giustizia Cributaria

Rif. Prot. nn. 9473-9475 /I/CPGT

delibera n. 992/2022

Il Consiglio nella seduta del 21 giugno 2022, composto come da verbale in pari data; **sentito** il relatore Consigliere A. GAETANI;

viste le note acquisite al prot. informatico nn. 9473-9475 del 09/06/2022 con le quali la **Presidente** f.f. della Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna, dott.ssa Ornella d'Orazi, ha trasmesso, con parere favorevole, la richiesta del **Presidente f.f. della CTP di Rimini, dott.ssa** Maria Teresa Cameli per l'espletamento di un interpello nazionale per l'applicazione, in via non esclusiva, di n. 1 Vice Presidente di Sezione;

**tenuto** conto della impossibilità allo svolgimento dell'interpello interno per assenza di componenti nella carica occorrente;

**rilevato** che le tabelle allegate alla **Risoluzione n. 3 del 14/12/2021** prevedono che alla **Commissione Tributaria Provinciale di Rimini** per lo smaltimento dei flussi medi di ingresso dei ricorsi, oltre al recupero di almeno il 10% dei ricorsi pendenti, sono previste **n. 1 sezione** con n.1 PS, 1VP e n. 4 Giudici e che l'organico effettivamente in servizio è composto da n. 1 PS, e n. 3 giudici e pertanto è possibile procedere all'interpello richiesto per il posto di n.1 **VPS**;

**considerato** quanto segnalato dal Presidente f.f. della CTP di RIMINI, **dott.ssa Maria Teresa Cameli** che alla scadenza della applicazione in corso, la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini verrebbe a trovarsi in grave difficoltà non essendo presente in servizio alcun Vice Presidente di Sezione che possa garantire il corretto funzionamento dell'attività giurisdizionale e la composizione delle due sezioni attive presso la Commissione;

**ritenuto**, pertanto, necessario, in via eccezionale, prorogare il VPS attualmente applicato fino all'esito del presente interpello, al fine di consentire il regolare funzionamento della Commissione;

**vista** la risoluzione **n. 7 del 13 ottobre 2015**, e successivi emendamenti, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza;

**visto** l'art.24 del D.Lgs.vo n.545/92;

#### **DELIBERA**

Per quanto in motivazione:

- **di prorogare**, in via eccezionale, il VPS attualmente applicato fino all'esito del presente interpello, al fine di consentire il regolare funzionamento della Commissione;



## Consiglio di Tresidenza della Giustizia Eributaria

di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per la copertura di n. 1 Vice Presidente di Sezione presso la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, per l'applicazione temporanea non esclusiva, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 3/2021, o al cessare delle necessità per le quali il Presidente della Commissione di applicazione ha richiesto l'interpello;

#### **DISPONE**

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Ris. n. 7/2015, come successivamente emendata, rammentando, in particolare che:

- 1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella commissione di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle esercitate e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.
  - <u>I Presidenti delle Commissioni</u>, in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità, <u>non possono essere applicati ad altre sedi</u> in nessuna carica o funzione.
- 2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:
  - a) le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione.
    - In ogni caso verrà data la precedenza a coloro i quali non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo.
  - b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Commissione e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, <u>in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili,</u> per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

- c) il possesso di medesima qualifica dell'incarico da coprire;
- d) la **maggiore anzianità di servizio** nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016;



### Consiglio di Presidenza della Giustizia Eributaria

- e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica.
- 3) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, <u>a pena di esclusione</u>, la domanda di partecipazione, redatta <u>unicamente</u> sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, <u>completa di tutte le dichiarazioni ivi previste.</u>

<u>In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.</u>

- 4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza, il nulla osta del Presidente della Commissione di provenienza del partecipante dovrà contenere anche:
  - a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
  - b) l'attestazione del regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi
    12 mesi, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media
    dei depositi dei componenti di pari grado della Commissione.
     In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione in caso di una
    insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti.
  - c) l'attestazione, con riferimento agli ultimi 12 mesi, del rispetto dei tempi di deposito delle sentenze, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, ovvero di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale, nei 60, 90 e 120 giorni;
  - d) la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interpelli interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interpelli interni per la carica del candidato.
- Il Presidente valuterà se rilasciare il nulla osta positivo all'applicazione in caso di situazione negativa del candidato rispetto agli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c) o d).
- 5) Si ricorda che l'applicazione viene concessa per la durata richiesta dal Presidente della Commissione di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere <u>cessata d'ufficio</u> <u>anche dal Presidente ove è attiva</u>, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest'ultimo.



### Consiglio di Presidenza della Giustizia Eributaria

- 6) L'interpello, previa trasmissione della presente delibera a tutte le Commissioni Tributarie, viene bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it) unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.
- 7) Gli interessati all'interpello, <u>a pena di esclusione</u>, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, <u>entro e non oltre 20 giorni</u> dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3). L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.
- 8) IMPORTANTE: Le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a <u>trasmettere ogni singola domanda</u> a questo Consiglio di Presidenza, <u>entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione</u>, inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:

#### INTERPELLO PER APPLICAZIONI.

- 9) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.
- Si <u>pubblichi</u> nella home page del sito internet del Consiglio di Presidenza.

Si <u>comunichi</u> ai **Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali** ed alle **Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento**.

IL PRESIDENTE Firmatario1